

CAPO II

Personale

Art 15

Il personale dei servizi

1. La Regione e gli Enti locali, titolari e gestori dei servizi, perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia ivi compresi i servizi sperimentali, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra genitori, la diffusione della cultura dell'infanzia e la collaborazione tra i soggetti titolari e gestori. Gli stessi garantiscono la qualità e la coerenza del sistema integrato anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale.

2. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dal coordinatore pedagogico, dagli educatori, dalle tate familiari e dal personale ausiliario che operano secondo principi di collegialità sulla base delle linee guida regionali e degli orientamenti specifici di area per l'attuazione del progetto pedagogico. Gli enti titolari e gestori dei servizi educativi pubblici e privati garantiscono la presenza di tutti gli operatori quali:

Il coordinatore pedagogico svolge le funzioni previste per il coordinatore del servizio nell'art. 8 della legge 11/2006 e inoltre:

- a. garantisce il raccordo tra i servizi per la prima infanzia (asili nido, garderies d'enfance - spazi gioco -, tate familiari - educatori in contesto domiciliare -, spazi gioco - centri per bambini e famiglie -, altri servizi integrativi) attivi all'interno dell'area territoriale di competenza; facilita, inoltre, le relazioni con tutti gli altri servizi socio educativi, socioassistenziali, di educazione, istruzione e culturali presenti sul territorio e con il coordinatore pedagogico regionale;
- b. cura gli aspetti pedagogici e di conduzione dei gruppi di lavoro, anche tra operatori di diversi servizi, secondo principi di coerenza e continuità sul piano educativo, di efficacia ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale; ne monitora e ne documenta le esperienze significative e trasferibili;
- c. scambia e pone a confronto esperienze professionali differenti, offre supporto all'innovazione, promuove iniziative di sperimentazione e qualificazione dei servizi; collabora con le famiglie e le comunità locali al fine di promuovere una cultura per e dell'infanzia;
- d. garantisce un supporto all'elaborazione degli atti regolamentari e del materiale informativo e promozionale per i servizi del territorio;
- e. partecipa agli incontri programmati dal coordinatore pedagogico regionale con gli enti titolari e gestori, del territorio, con l'Amministrazione regionale e gli Istituti di ricerca, di educazione, formazione e istruzione.

Gli educatori, che sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e concorrono a monitorare e verificare il progetto educativo, tessono le relazioni con i genitori coinvolgendoli nella vita del servizio. Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo lavoro degli educatori determinato dai contratti di lavoro di settore e dalle normative in vigore.

La tata familiare (servizio educativo in contesto domiciliare), una libera professionista che opera la propria attività professionale presso il domicilio (proprio o della famiglia) o in un luogo terzo appositamente attrezzato, favorendo, in accordo con la famiglia, la cura e l'educazione dei bambini, in collaborazione con gli altri servizi socio educativi. Il coordinamento del servizio di tata familiare è di competenza dell'Assessorato regionale della Sanità, salute e politiche sociali e svolge le funzioni di cui all'art. 38.

Il personale ausiliario che si occupa della mensa, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi allorquando sia prevista la cucina interna.

Art. 16

Titoli di studio

1. Il coordinatore pedagogico è in possesso di diploma di laurea in scienze pedagogiche, psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e un'esperienza lavorativa almeno biennale maturata nei servizi per l'infanzia.

2. L'educatore del servizio ha la laurea conseguita in corsi afferenti alle classi delle lauree pedagogiche, o titoli equipollenti riconosciuti o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie sociali, pedagogiche e psicologiche, valido per l'accesso all'università;

3. La tata familiare, oltre ai requisiti psico-fisici possiede:

- un titolo di studio specifico nell'ambito delle professioni educative, acquisito in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, equiparabile a un diploma di maturità, a una laurea o a una laurea magistrale;
- il possesso di una qualifica o di una abilitazione all'esercizio di professioni educative rivolte alla prima infanzia (zero – tre anni), rilasciata da un'amministrazione di un Paese dell'Unione Europea;
- la certificazione delle competenze, conseguita a seguito della certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali maturati nel corso della vita (deliberazione della Giunta regionale n. 1364 in data 23/8/2013).
- devono essere iscritte al registro regionale.

4. Il personale ausiliario deve avere assolto all'obbligo scolastico.

Art 17

Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

1. Costituisce requisito per le funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi, il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Al personale impiegato nei servizi educativi è applicato il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di Lavoro di riferimento per l'ente titolare o gestore del servizio.